

» l'incarico, sotto pena di una multa di lire cinquanta; ch' eglino,
 » appena approvati, siano condotti al palazzo ducale, donde non
 » possano allontanarsi (cred' io per toglier l' adito alle raccoman-
 » dazioni e agl' intrighi), finchè non abbiano nominato cento in-
 » dividui per cadauno ed altri pel consiglio de' Pregadi, formando
 » così il maggior Consiglio annuo da un san Michele all'altro, ossia
 » dal dì 29 settembre di quell'anno, sino al 29 settembre dell'anno
 » seguente; che questi elettori, compiuto siffatto incarico, cessino
 » dal loro ufficio; che quelli, che saranno stati nominati pel consi-
 » glio de' Pregadi, siano per quell'anno anche del Consiglio maggio-
 » re (1). » Dopo di che, nel giorno 6 marzo del 1296, propose una
 nuova legge, la quale non era che di pochissimo diversa dalle due
 precedenti, già rigettate sotto il dogado del suo predecessore. E que-
 sta per la medesima cagione fu rigettata del pari. D' allora in poi si
 diede il Gradenigo a studiare con sommo impegno una maniera di
 riforma, per far cessare i difetti e i disordini, che vi si erano in-
 trodotti. Ma sebbene egli ne trattasse di proposito col suo consiglio
 minore e coi capi della Quarantia, tuttavolta, per le molte difficoltà
 e opposizioni che si dovevano superare in una materia così deli-
 cata, si differì tanto, che arrivò il giorno di san Michele, ossia il 29
 di settembre, senzachè fosse stata presa veruna risoluzione; e ciò
 ch' era più importante, senz' avere nemmeno creato gli elettori,
 che scegliersero, secondo il solito, i membri del Consiglio mag-
 giore. Per provvedere adunque all' imminente disordine, fu stabi-
 lito che si facessero per allora gli elettori consueti, i quali elegges-
 sero non più cento, ma cencinquanta consiglieri, a cui poco dopo

(1) La legge sta registrata nel libro *Luna*, a carte 4, ed è espressa con queste pa-
 » role: Eligantur quatuor electores dupli,
 » scilicet duo de citra canale et duo de ul-
 » tra canale et possint accipi de omni loco
 » et approbentur secundum consuetudi-
 » nem. Et illi qui erunt electi statim de-
 » beant esse sub paena librarum L. Et sta-
 » tim quando erunt approbati ducantur in

» Palatium qui debeant, antequam rece-
 » dant de palatio eligere centum de majori
 » consilio et illos de consilio Rogatorum.
 » Qui debeant esse a sancto Michaelē usque
 » ad alium sanctum Michaelē. Et postea
 » sint extra officium. Et illi qui erunt ele-
 » cti de consilio Rogatorum debeant etiam
 » esse de majori Consilio pro illo anno. »